

## DELIBERA N. 1122

29 dicembre 2020

Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2021.

VISTO l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

VISTO l'art. 19, comma 8, del d.l. 90/2014, il quale dispone che «*Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ...*»;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

VISTO il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 19, comma 3 del d.l. 90/2014 e approvato con DPCM 1° febbraio 2016;

VISTO l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che «*... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...*»;

VISTO l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nel triennio 2010-2012 ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, la restituzione di 14,7 milioni di euro, in 10 annualità costanti a partire dal 2015;

VISTO l'art. 19, comma 6, del d.l. 90/2014, il quale dispone che «*Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali*»;

VISTO l'art. 209, comma 12, del d.lgs. 50/2016 in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della controversia arbitrale;

VISTA la delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento del 9 gennaio 2019 "Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale A.N.AC." e le successive modificazioni apportate con la delibera n. 303 del 3 aprile 2019;

VISTO l'art. 52-*quater* della legge 21 giugno 2017 n. 96, così come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTA la delibera n. 1078 adottata dall'A.N.AC. il 21 novembre 2018 con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal contributo di cui alla delibera 359/2017;

VISTO il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO il comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 16 ottobre 2019 con il quale vengono rese note le nuove indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e di pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs. 50/2016;

VISTO il comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 18 dicembre 2019 con il quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi comprese le autorità indipendenti, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della stessa legge, ma resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale;

VISTO l'art. 1, commi 591, 610 e 611, della legge 160/2019, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTO l'art. 1, lett. c), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), di recente rettificato dall'art. 8, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76

(convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) il quale ha sospeso l'operatività dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che introduce modifiche, anche di natura transitoria, alle procedure di affidamento e di gara tese a imporre una riduzione forzata dei tempi di esecuzione degli interventi per la realizzazione di opere pubbliche e, più in generale, per il processo di *procurement* pubblico;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale all'art. 65 ha previsto l'esonero dal versamento della contribuzione dovuta dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, ai sensi del citato l'art. 1, comma 65 e comma 67, della legge 266/2005, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020;

VISTO il disegno di legge A.C. 2790-*bis* "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze da cui risulta (cap. 2116) che all'A.N.AC. venga assegnata la somma di € 4.268.826,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica" e i successivi decreti attuativi;

VISTO il regolamento per l'amministrazione e la contabilità della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato nella seduta del 21-22 luglio 2010 (verbale n. 20);

VISTO il regolamento concernente la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza del 20 settembre 2011;

VISTA la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;

VISTA la relazione illustrativa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;

VISTA la relazione resa dal Collegio dei Revisori dei conti, con la quale viene espresso parere favorevole sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;

RITENUTA la necessità di coprire, per l'anno 2021, i costi di funzionamento dell'A.N.AC., per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso così come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge 266/2005;

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 29 dicembre 2020

DELIBERA

È approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 dicembre 2020

Per il Segretario verbalizzante

Maria Esposito

*Rosetta Greco*

Atto firmato digitalmente